

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 22/22: Delibera in materia di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi generali (divieto di concentrazione):

(Seduta dell'8 febbraio 2022)

La Commissione adotta all'unanimità la seguente **delibera** in materia di rarefazione oggettiva con riferimento a scioperi generali (divieto di concentrazione):

LA COMMISSIONE

PREMESSO CHE

l'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, con riferimento ad astensioni collettive incidenti sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, prevede l'osservanza di intervalli minimi tra azioni di sciopero;

le discipline dei singoli settori prevedono regole differenti in materia di intervallo tra azioni di sciopero, in relazione alle caratteristiche di ciascun servizio pubblico essenziale;

per superare le difficoltà operative derivanti dalla trattazione parcellizzata di uno sciopero generale e preso atto dell'impossibilità di applicare allo stesso discipline di settore eterogenee in materia di intervalli e rarefazioni, la Commissione, con delibera del 24 settembre 2003, n. 03/134, ha previsto che per le azioni collettive, proclamate da una o più Confederazioni sindacali, coinvolgenti la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato, trova applicazione una disciplina unitaria e semplificata, a carattere speciale, secondo la quale, ai fini degli obblighi di rarefazione, nel rapporto tra scioperi generali e scioperi di settore, proclamati sia prima che dopo, è necessario rispettare l'intervallo minimo di dieci giorni, al fine di evitare, secondo quanto espressamente voluto dal legislatore, una non accettabile incidenza sulla continuità del servizio;

la Commissione, in deroga alla regola della rarefazione di cui all'art. 2, comma 2, ha altresì ammesso, nella prassi applicativa, ipotesi di concentrazione di una pluralità di scioperi, al fine di evitare che venga ripetutamente compromessa nel tempo la continuità di un servizio essenziale (sia pur nel rispetto della regola dell'intervallo), consentendo che più scioperi possano essere proclamati da soggetti sindacali diversi per la medesima giornata, nello stesso arco temporale, in concentrazione tra loro;

CONSIDERATO CHE

il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all'attenzione della Commissione di garanzia;

che per questa ragione la Commissione ha provveduto ad elaborare un documento definito come Linee Guida in materia, con lo scopo di fornire un quadro analitico di questo oggetto e di individuare alcune misure operative per affrontarlo;

a fronte della frammentazione dei conflitti si rende opportuna una verifica in ordine all'attualità ed all'impatto sui diritti degli utenti delle regole vigenti in materia di sciopero generale, con particolare riferimento alla prassi applicativa che consente la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore;

i dati sull'andamento del conflitto evidenziano una progressiva intensificazione del ricorso allo sciopero generale, che viene promosso e realizzato ormai in modo continuativo e non esclusivamente in termini di eccezionalità;

pertanto, la disciplina più favorevole in materia di intervallo prevista dalla delibera 03/134, rispetto a quella contenuta nelle regolamentazioni di settore, perde il carattere di eccezionalità e amplifica gli effetti vulneranti dello sciopero sugli utenti del servizio;

nell'attuale panorama conflittuale, lo strumento della concentrazione tra scioperi, ammesso in un'ottica di minimizzazione dei danni all'utenza, se usato indiscriminatamente produce effetti distorti ed elusivi delle regole generali, in quanto consente di beneficiare della disciplina speciale e più favorevole che regola lo sciopero generale - in materia di rarefazione e di durata massima della prima azione di sciopero - rispetto alle singole discipline dei settori;

il fenomeno della concentrazione è particolarmente significativo nei settori dei trasporti, con riferimento ai quali è opportuno altresì individuare criteri di verifica attendibili sulla effettiva presenza della Confederazione proclamante in tutti i comparti pubblici e privati, valutando l'effettivo impatto dello sciopero sui singoli servizi;

che tale verifica è resa più difficile dalla prassi applicativa che consente la concentrazione tra più astensioni;

per i motivi esposti, si ravvisa l'opportunità di non consentire la concentrazione tra scioperi generali e/o tra scioperi generali e scioperi di settore in via sperimentale e limitatamente ai settori dei trasporti;

DELIBERA

di applicare agli scioperi generali di cui alla delibera n. 03/134, in via sperimentale per una durata di 4 mesi e limitatamente ai settori dei trasporti, la regola generale in materia di rarefazione che non consente l'effettuazione di scioperi plurimi (art. 2 comma 2 della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni), affinché, nella medesima data prevista per lo sciopero generale, non possano essere effettuate altre astensioni;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle Confederazioni sindacali, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

DISPONE, ALTRESI'

la pubblicazione della delibera sul sito internet della Commissione.